



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRINDISI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DELL'ATTI | ANGELO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VIGORITA | CELESTE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LISCO | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 199/14

UDIENZA DEL

10/07/2014

ore 09:15

SENTENZA

N° 987.04

PRONUNCIATA IL:

10 LUG 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 AGO 2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 199/14
depositato il 06/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH02A300505/2013 IRAP 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

[Redacted area]

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N.56 73100 LECCE LE

Il Segretario

Il Segretario di sez.
delibera: Pavia Pavia

[Handwritten signature]



RICORSO N. 199/2014 R.G.R.

FATTO

Con atto prodotto il 28.11.2013, seguito da tempestiva costituzione del 06.03.2014, la [redacted] (C.F. e P.I. [redacted]) sercente la attività di "commercio all'ingrosso di rottami metallici", ha proposto ricorso innanzi alla CTP di Brindisi ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992 avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Brindisi (di seguito AdE) n. [redacted], relativo all' anno di imposta 2006, notificato il 31.05.2013, preceduto da istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 218/1997 presentata il 16.07.2013.

L'accertamento trova fondamento nelle risultanze della verifica fiscale eseguita il 06.09.2012 dalla GdF -Compagnia di Francavilla Fontana al fine di controllare il corretto adempimento delle disposizioni previste dalla normativa tributaria in materia di Iva ed Imposte sui redditi, contenute nel pcv notificato il 14.12.2012 al legale rappresentante della società verificata ([redacted]), all'esito delle quali la AdE di Brindisi ha recuperato interamente a tassazione per l'anno de quo l'importo di Euro 227,615,00, relativo a costi ritenuti privi del requisito della certezza in violazione dell'art. 109, commi 1 e 2 DPR n. 917/86, laddove ritenuti riferiti ad operazioni del tutto inesistenti, per l'effetto rideterminando alla società il reddito di impresa in Euro 250.039,00 ed ai fini Irap un valore della produzione netta pari ad Euro 289.622,00 (con una maggiore imposta a tale titolo accertata di Euro 10.014,00), emettendo le conseguenti sanzioni per Euro 11.304,00 ed accertando, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 5 DPR n.917/9186, il reddito di partecipazione da imputare ai soci, [redacted] e [redacted], per competenza in complessivi Euro 250.039,00.

Parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per:

-Violazione dell'art. 12 Legge n. 212/2000 (sul rilievo che la verifica eseguita dalla GdF, iniziata il 06.09.2012, si è conclusa solo il 14.12.2012 e, quindi, oltre i termini previsti dalla prefata norma).

-Difetto di motivazione (sul rilievo della insufficienza, ai fini di una valida motivazione, dell'acritico recepimento dei rilievi contenuti nel pvc).

-Carenza di prova (sul rilievo della impossibilità di configurare il pvc nel contempo presupposto della verifica e prova del fondamento dei fatti verificati).

-Violazione dell'art. 42, 1 comma, DPR n. 600/1973 (sul rilievo che l'atto impugnato reca la sottoscrizione del Dott. [redacted] in luogo del Direttore dell'Ufficio, Dott.ssa Antonella Rotello, peraltro in difetto dei presupposti per il rilascio di delega).

-Infondatezza fattuale e giuridica della pretesa siccome contestata.

A tale riguardo, affermata la correttezza della contabilità, ha sostenuto che, nel mentre la GdF ha contestato la inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto effettuate dalle ditte [redacted] non

escludendo che i flussi in entrata dei rifiuti siano effettivamente avvenuti ma questi riconducendo a soggetti diversi da quelli indicati in fattura, la AdE, sia negli accertamenti emessi per il 2006 che per il 2007 e per il 2008, ha contestato le medesime operazioni come oggettivamente inesistenti: la suddetta qualifica è altresì contrastata dalla emergenza della relazione a firma dell'Ing. [redacted] prodotta in atti, dalla quale è dato di

evincere, attraverso i formulari, i registri di carico, i MUD, le certificazioni rilasciate dalle fonderie circa i quantitativi venduti e gli altri documenti e registri la cui tenuta è prescritta dalla legge, che i flussi in entrata ed in uscita di rottami corrispondono alle reali movimentazioni di acquisto e di vendita.

-Insussistenza del fatto colpevole addebitabile alla ricorrente e conseguente inapplicabilità delle sanzioni ovvero, in subordine, determinazione delle stesse ex art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997.

Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge, anche in tema di sanzioni e spese processuali, ove occorra

disponendo CTU per la ricostruzione contabile e patrimoniale dell'attività della società.

Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge, evidenziando che:

In aderenza all'insegnamento già del giudice di legittimità, l'art. 7, comma 2, lett.c) DL n. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo), convertito, con modificazioni, nella L. n. 106/2011, ha aggiunto all'art. 12, comma 5, Statuto Contribuente due periodi con i quali è stato specificato che, ai fini del computo del periodo di permanenza presso la sede del contribuente siccome indicato, devono essere considerati i giorni lavorativi di effettiva presenza degli operatori civili o militari della A.F. presso la stessa sede; in ogni caso, sempre il giudice di legittimità ha affermato che anche alla eventuale violazione del suddetto termine di permanenza non sono ricollegate dalla legge conseguenze, quali la inutilizzabilità delle prove raccolte e/o la nullità degli atti di accertamento compiuti (cfr. Cass. n. 19338/2011).

-Dalla lettura delle motivazioni dell'atto impugnato è dato di evincere come l'Ufficio, ferma restando la legittimità del richiamo "per relationem", ha puntualmente indicato le circostanze addotte a fondamento dei rilievi contestati, così ponendo il contribuente nella condizione di avere precisa contezza degli elementi e delle ragioni della pretesa.

-L'atto impugnato risulta regolarmente sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli, appartenente alla carriera direttiva/dirigenziale, Dott. [REDACTED], giusta delega (prodotta in atti), conferitagli dal Direttore Provinciale con provvedimento n. 26/2013 del 14.06.2013, prot. n. 2013/27 per gli atti di accertamento di valore complessivo per singola maggiore imposta sino ad Euro 100.000,00; detta delega non deve essere allegata all'atto notificato ai fini della validità dello stesso, ma solo prodotta in giudizio in caso di contestazione (cfr. ex multis Cass. n. 17400/2012).

-Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento alla asserita regolare tenuta della contabilità, in sede di verifica è stata altresì riscontrata la omessa istituzione e tenuta dei conti di mastro accessi ai singoli fornitori privati, in violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) DPR n. 600/1973.

-Sempre contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente anche i verbalizzanti hanno rilevato l'utilizzo da parte della società verificata di fatture di acquisto relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti; nell'anno de quo è stata rilevata la totale fittizietà delle operazioni poste in essere tra la società verificata e le ditte individuali [REDACTED]

[REDACTED] (in considerazione delle risultanze di controlli incrociati dai quali si è evinto il difetto da parte delle predette ditte di struttura, organizzazione e condizioni tali da poter giustificare la effettività delle operazioni contestate), si da escluderne la deducibilità quali costi, laddove privi dei requisiti di certezza e determinazione e/o determinabilità dell'ammontare previsti dall'art. 109, comma 1, DPR n. 917/1986 (mancanza di requisiti che, comunque, esclude la deducibilità anche l'eventuale diverso profilo della inesistenza "soggettiva").

Le prefate conclusioni non sono infirmate dalle risultanze della consulenza tecnica prodotta in atti dalla società, riconducibile a mero riassunto contabile della attività, neppure idonea a consentire il confronto tra merce in entrata e in uscita (essendo spesso per questa ultima indicato un valore cumulativo riferito a più carichi).

All'esito delle superiori circostanze disutile e superflua si rivela la richiesta CTU, la quale non può andare a colmare carenze istruttorie, siccome inconferenti si presentano gli esiti di controlli subiti da parte di altri organismi, laddove relativi a periodi diversi da quello qui in discussione e a merce diversa da quella oggetto degli acquisti contestati.

-Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima, più favorevole al contribuente, prevista dalla legge, laddove la natura della condotta

contestata conferma la sussistenza dei presupposti per la applicazione delle stesse.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle argomentazioni già svolte nel ricorso, ad ogni buon conto evidenziando come, attesa la provata effettività e certezza degli acquisti, le circostanze contestate in ordine alla non riconducibilità degli acquisti alle ditte ~~.....~~ possono al più ricondurre alla qualificazione delle operazioni come "soggettivamente inesistenti", comunque con conseguente applicazione dello ius superveniens ovvero della novella contenuta nell'art. 8 DL n. 16/2012, convertito con modificazioni in L. n. 44/2012 (che ha previsto, con possibilità di applicazione retroattiva, la deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti).

All'esito di pubblica udienza questa Commissione ha deciso come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Procedendo alla disamina dei singoli motivi di ricorso si rileva:

-Facendo seguito all'insegnamento già del giudice di legittimità, il legislatore, con l'art. 7, comma 2, lett.c) DL n. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo), convertito, con modificazioni, nella L. n. 106/2011, ha aggiunto all'art. 12, comma 5, Statuto Contribuente due periodi con i quali ha specificato che, ai fini del computo del periodo di permanenza presso la sede del contribuente siccome indicato, devono essere considerati i giorni lavorativi di effettiva presenza degli operatori civili o militari della A.F. presso la stessa sede (l'onere della cui indicazione e del cui computo, in caso di contestazione, incombe al contribuente; onere, nella specie, non puntualmente assolto); in ogni caso, sempre il giudice di legittimità ha affermato che il termine di permanenza de quo ha natura ordinatoria, non avendo la legge stabilito alcuna conseguenza sull'atto impositivo (inutilizzabilità delle prove raccolte e/o nullità degli atti di accertamento compiuti) in caso di inosservanza dello stesso termine (cfr. Cass. n. 26732/2013, 17002/2012, 19338/2011).

Pertanto le censure siccome sollevate a riguardo sono prive di fondamento fattuale e giuridico.

-Dalla lettura delle motivazioni dell'atto impugnato è dato di evincere come l'Ufficio, lungi dal limitarsi ad un richiamo "per relationem" al pvc redatto dalla GdF (pure legittimo per quieta giurisprudenza, vieppiù quando il richiamo è riconducibile ad atto già conosciuto -come nella specie- o conoscibile dal contribuente : cfr. ex multis Cass. n. 8293/2013) ha esplicitato in modo specifico ed esaustivo la propria autonoma valutazione delle circostanze addotte a fondamento dei rilievi contestati, così ponendo il contribuente nella condizione di avere precisa contezza degli elementi essenziali della pretesa, a nulla rilevando il fatto che esso sia pervenuto a conclusioni non diverse da quelle dei verificatori.

Peraltro, con la indicazione dei puntuali elementi specificamente richiamati nella parte motiva dell'accertamento (a prescindere dalla fondatezza o meno degli stessi, la cui valutazione appartiene alla delibazione nel merito della controversia) l'Ufficio ha, comunque, illustrato circostanze e ragioni sottese alla propria pretesa.

Pertanto le censure sollevate a riguardo sono prive di fondamento fattuale e giuridico.

-In tema di rettifica o di accertamento di imposte dirette l'avviso di accertamento è nullo ex art. 42 DPR n. 600/1973 se non è sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione, ha precisato la Suprema Corte, incombe alla Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte sottoscrittore (cfr. ex multis Cass. n. 187/3/2014, n. 14942/2013, n. 17400/2012, n. 6884/2011).

La norma citata non precisa i requisiti della delega che, comunque, non deve essere allegata all'atto notificato ai fini della validità dello stesso, ma, ripetesì, solo prodotta in giudizio in caso di contestazione.

Nella specie l'atto impugnato risulta sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli, appartenente alla carriera direttiva/dirigenziale, Dott. [redacted] ma non già giusta delega (unica prodotta in atti), conferitagli dal Direttore Provinciale con provvedimento n. 26/2013 del 14.06.2013, prot. n. 2013/27. per gli atti di accertamento di valore complessivo sino ad Euro 100.000,00 per singola maggiore imposta (come invece sostenuto dall'Ufficio in sede di costituzione nel presente giudizio, né avrebbe potuto essere diversamente, laddove l'avviso impugnato risulta emesso il 28.05.2013 e notificato il 31 successivo, quindi in epoca anteriore al conferimento della delega prodotta in giudizio) bensì giusta delega, come riportato in calce alla sottoscrizione dell'atto, n. 54/2012 del 21.12.2012. Detta ultima delega, però, non risulta prodotta in atti si da escludere, almeno secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza, che l'Ufficio abbia compiutamente assolto all'onere della prova su di esso incombente di corretto esercizio del potere sostitutivo da parte sottoscrittore all'esito della contestazione formulata dalla ricorrente.

-In ogni caso, anche a voler ritenere superabile ai fini della validità dell'atto la superiore carenza istruttoria, l'avviso de quo è illegittimo anche nel merito della pretesa.

Ed invero, in ordine alla nozione fiscalmente rilevante di "operazione inesistente", si ravvisano operazioni "oggettivamente inesistenti" (in quanto mai effettuate, totalmente o parzialmente) ovvero operazioni "soggettivamente inesistenti" (in quanto concluse fra soggetti in tutto od in parte diversi da quelli che le hanno attuate).

Orbene, ancora con la recente sentenza 16.07.2014 n. 16226, la Suprema Corte, Sezione Tributaria, ha confermato il principio secondo il quale, laddove ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti (e, quindi, contesti la indebita detrazione dell'IVA e/o la deduzione dei costi) l'Ufficio ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che le operazioni fatturate non sono state effettuate, così ponendo a carico del contribuente l'onere della dimostrazione della effettiva esistenza delle dette operazioni siccome contestate (dimostrazione che non può consistere nella esibizione delle fatture, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reali operazioni invece fittizie).

Nel caso che ci occupa la Amministrazione Finanziaria ha indicato, alla stregua delle risultanze del pvc. ritenute utili, gli elementi addotti a fondamento della contestata "oggettiva inesistenza" delle operazioni di acquisto eseguite dalla società qui ricorrente da parte delle ditte [redacted].

Per la ditta [redacted] detti elementi sono rappresentati da:

- ° precedenti verifiche (comunque non precisate) nelle quali lo stesso Tornese è risultato ignaro emittitore di fatture per operazioni inesistenti;
- ° numerazione delle fatture contestate coincidente con quella di fatture messe nei confronti di altre imprese;
- ° omessa presentazione di dichiarazioni fiscali;
- ° indisponibilità nel periodo 2006-2009 di automezzi atti al trasporto di rottami metallici;
- ° invalidità (incapacità a deambulare) dal 2007 ed incapacità a rispondere al momento della verifica per grave malattia: la coniuge ha riferito che in passato il marito ha svolto saltuariamente l'attività di raccolta di rottami;
- ° pagamento della merce con denaro contante;
- ° mai avuta disponibilità di struttura idonea a stoccare i quantitativi di rottami risultati conferiti.

Per la ditta [redacted] detti elementi sono rappresentati da:

- ° precedenti verifiche (comunque non precisate) nelle quali lo stesso Tornese è risultato ignaro emittitore di fatture per operazioni inesistenti;
- ° indicazione quale depositario di scritture contabili di professionista deceduto nell'anno 1999;
- ° numerazione delle fatture contestate coincidente con quella di fatture messe nei confronti di altre imprese;

- ° omessa presentazione di dichiarazioni fiscali;
- ° indisponibilità nel periodo 2006-2009 di automezzi atti al trasporto di rottami metallici;
- ° separato dalla coniuge ed in precarie condizioni di salute ed economiche trae sostentamento da occasionali intermediazioni nella compravendita di piccoli quantitativi di materiali ferrosi;
- ° pagamento della merce con denaro contante;
- ° mai avuta disponibilità di struttura idonea a stoccare i quantitativi di rottami risultati conferiti.

Da parte sua, la società ricorrente ha depositato in atti una relazione tecnica redatta dall'Ing. [redacted]. Da detta relazione è dato di evincere che:

- ° l'attività svolta dalla [redacted] segue le rigide prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
- ° il rifiuto in entrata ed in uscita viene registrato sul registro scarico, che riporta:

1. numero di formulario che accompagna il viaggio o comunque modalità di ingresso del rifiuto.
2. codice di identificazione CER con relativa descrizione del rifiuto.
3. peso del materiale movimentato.
4. operazioni di trattamento cui viene sottoposto il rifiuto.
5. denominazione del produttore/detentore del rifiuto.
6. trasportatore.
7. denominazione del destinatario in caso di materiale in uscita.

° ogni movimento di materiale viene altresì registrato con numerazione consecutiva ed ogni operazione di scarico ovvero uscita dall'impianto riporta il riferimento delle operazioni di carico, in modo da consentire il monitoraggio del rifiuto in ogni momento;

° in fase di redazione del MUD (modello unico di dichiarazione di rifiuti) il quantitativo entrato, sommato alle giacenze dell'anno precedente, deve coincidere con quello in uscita addizionato alle giacenze finali;

° il bilancio di produzione dei rifiuti movimentato ogni anno indica tutto il materiale entrato e lavorato e negli allegati sono riportati i bilanci di materiale movimentato negli anni oggetto di contestazione, ovvero 2006, 2007 e 2008;

° è riportato uno schema riepilogativo di tutte le movimentazioni (quelle segnate in blu indicano i carichi e quelle segnate in rosso gli scarichi) anno per anno dal 2006 al 2008 (per ogni anno risultano, in particolare, evidenziate con il carattere in grassetto le singole movimentazioni intercorse con le ditte Tornese e De Luca) ed accanto ad ogni operazione di scarico è riportato in verde il riferimento relativo alla operazione di carico (ovvero il numero di registro con il quale è stato registrato il materiale in entrata), in applicazione del metodo FIFO (il primo materiale che entra è anche il primo che viene lavorato ed esce);

° è riportata una tabella riepilogativa delle somme percepite dalle ditte Tornese e De Luca sempre per gli anni 2006, 2007 e 2008 (con la precisazione che la fatturazione viene eseguita a fine mese e non segue il singolo viaggio ma l'intero carico);

Tenuto conto della rigida normativa che regola la gestione dei rifiuti in oggetto (e sottopone le ditte del settore a frequenti controlli) deve, pertanto, ritenersi che la società abbia seguito tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia per rendere in ogni momento tracciabile il percorso del rifiuto sino al centro di stoccaggio e la lavorazione all'interno dello stesso siccome la successiva uscita del materiale (né risulta in atti prova di rilievi formulati dagli organi di controllo per la inosservanza delle dette prescrizioni).

Alla stregua della dettagliata ricostruzione contenuta nel citato elaborato (solo genericamente contestata dall'Ufficio) ritiene, allora, questa Commissione che siano in atti elementi idonei e sufficienti ad affermare la effettività delle operazioni di cui qui si discute, posto che i flussi in entrata ed in uscita di rottami (tra questi quelli da ricondurre alle ditte contestate) risultano tutti puntualmente tracciati, si da ritenere che essi corrispondano a reali movimentazioni di acquisto e di vendita.

E se, da una parte, gli elementi addotti dalla Amministrazione Finanziaria inducono ad escludere che le ditte o state le reali venditrici del materiale contestato (segnatamente sotto il profilo della mancanza di idonea organizzazione e struttura rispetto ai quantitativi de quibus nella loro interezza nonché saltuarietà della attività, anche sotto forma di intermediazione) dall'altra, gli elementi addotti dalla società ricorrenti inducono comunque a ritenere che gli stessi acquisti rispondano però ad operazioni reali.

D'altro canto anche in sede di pvc la GdF afferma che "Allo stato non si può escludere che trattasi di documenti emessi per importi e quantitativi di merci dalla per giustificare acquisti effettuati presso altri soggetti che, per vari motivi, non potevano emettere fatture" (cfr. foglio 44 pvc).

Quindi gli acquisti di cui qui si discute vanno ad avviso di questa Commissione riferiti ad operazioni da qualificarsi "soggettivamente " e non già "oggettivamente" inesistenti.

A questo punto soccorre allora ricordare che , come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, vale in materia il principio per il quale il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia delle dichiarazioni rese dal contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio: ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali) è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria ed a ricondurla , mediante motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura.

Conondimeno il prefato intervento deve essere svolto pur sempre entro i limiti posti dalle domande delle parti (cfr. ex multis Cass. n. 26157/2013, n. 23191/2010).

Ed allora i poteri del giudice tributario, pure quale giudice del rapporto, si fermano alle domande ed ai valori dedotti dalle parti, essendo ad esso precluso effettuare qualificazioni giuridiche e determinazioni quantitative diverse da quelle da queste indicate.

Giova ricordare che, nel contenzioso tributario, il limite massimo della cognizione del giudice è rappresentato dall'atto contro cui viene proposto ricorso, con la conseguenza che esso non può estendere il proprio esame al di fuori dei limiti soggettivi ed oggettivi in questo rilevati.

La motivazione svolge la funzione di circoscrivere l'ambito della conoscenza della controversia sia nei confronti dell'Ufficio che verso il contribuente, così delimitando la materia del contendere.

I principi del processo tributario impongono, quindi, di attenersi, pur nella valutazione del "rapporto", solo ai fatti che sono riportati (sia pure per legittima "relationem") all'interno dell'atto impugnato, con la conseguenza che, qualora il giudice tributario ritenga che i fatti determinanti per sostenere la pretesa tributaria siano riportati all'interno del contenuto dell'atto impugnato non in modo corretto, non può che procedere all'annullamento dello stesso, pena il ricorso ad arbitraria sostituzione nella qualificazione della pretesa.

Nel caso concreto, essendo chiara ed univoca la qualificazione del rapporto siccome dalla A.F. contestato (operazioni oggettivamente inesistenti perché mai poste in essere) la riconduzione che questa Commissione ritiene di operare a diversa fattispecie (operazioni soggettivamente inesistenti perché effettive seppure poste in essere tra diversi soggetti) , incidendo sulla motivazione stessa dell'accertamento (e, vale evidenziare, sul diverso onere della prova che il contribuente è chiamato a fornire, ovvero, sull'esercizio del diritto di difesa) non può che condurre, ex actis, all'annullamento dello stesso.

Annullamento al quale, in ogni caso, questa Commissione ritiene di pervenire anche a voler diversamente opinare, ovvero ritenendo che, attraverso la prospettazione della questione quale formulata dalla società ricorrente, la problematica afferente la diversa qualifica delle operazioni contestate abbia comunque trovato legittimo ingresso nel processo (dovendosi ricondurre anche le operazioni "soggettivamente" inesistenti alla omnicomprensiva nozione di "operazioni inesistenti").

Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, in tema si imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma quarto bis, Legge 24.12.1994 n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma primo, DL 2.3.2012 n. 16, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che essi siano stati sostenuti (finanche nel quadro della c.d. "frode carosello"), anche per la ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. n. 2016/2014, n. 10167/2012).

La prefata disposizione viene a spiegare diretta rilevanza sul presente giudizio, operando quale "jus superveniens" che trova applicazione ex officio, (anche in sede di legittimità) su rapporto non ancora esaurito (cfr. Cass. n. 13800/2014).

Poiché agli effetti della nuova disposizione la deducibilità del costo opera ove non vi sia stato un diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento di attività delittuose, ne consegue che i costi relativi alla acquisizione di beni o servizi che, ancorchè documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non siano stati, come nella fattispecie concreta, utilizzati per il compimento di alcun reato (e vale evidenziare che il legislatore ha inteso subordinare la possibilità della A.F. di contestare la ineducibilità di costi e spese al preventivo esercizio della azione penale, si da garantire che l'attività di controllo fiscale abbia luogo sulla base di presupposti qualificati dal vaglio preventivo degli organi giudiziari, sia pure inquirenti) sono deducibili ove ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal TUIR n. 917/1986.

Requisiti che questa Commissione ritiene, alla stregua delle argomentazioni innanzi svolte, nella specie ricorrenti, attese le rilevate effettività, inerenza, competenza e determinazione dei costi contestati.

Da qui l'accoglimento del ricorso per infondatezza fattuale e giuridica della pretesa come formulata, che supera ed assorbe ogni ulteriore problematica pure sollevata con riferimento alle sanzioni in accertamento irrogate.

La specificità e la particolarità della controversia costituiscono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI


La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

[redacted], avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
- Spese compensate.

Così deciso in Brindisi in data 10.07.2014

IL RELATORE



IL V. PRESIDENTE

Il Vice Presidente di sez.

